



COMUNE DI CAMPAGNA LUPA
PROVINCIA DI VENEZIA

Regolamento
dell'Albo delle Libere Forme
Associative
e della concessione di benefici
ad Enti ed Associazioni

C.C. N. 68 DEL 20.12.2013

Capo I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Finalità

Il Comune di Campagna Lupia, ai sensi del vigente Statuto comunale, promuove e sostiene nell'ambito dei suoi compiti istituzionali:

- a. la rappresentanza, la crescita sociale, civile e culturale della Comunità di Campagna Lupia;
- b. il pieno sviluppo della persona umana (senza distinzione di sesso, razza, religione, lingua e condizioni personali e sociali) nel rispetto della libertà di pensiero, di espressione, di culto e la reale partecipazione dei cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Comune, favorendo iniziative atte a promuovere per le donne pari opportunità in sede d'inserimento nelle attività economiche e nelle formazioni sociali;
- c. il miglioramento della qualità della vita della popolazione mediante la cura e lo sviluppo armonioso del territorio, delle attività economiche e produttive nel rispetto e nella tutela delle risorse naturali ed ambientali adottando le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico ed idrico;
- d. la conservazione e valorizzazione di tutti i caratteri ambientali e urbanistici, di tutela del patrimonio culturale, storico ed artistico garantendone il godimento da parte della comunità;
- e. la tutela, nell'ambito delle proprie competenze, del diritto alla salute attuando strumenti per renderlo effettivo;
- f. il miglioramento della solidarietà all'interno della comunità con particolare riguardo alla realtà dell'immigrazione, degli anziani, dei minori, dei disoccupati, dei diversamente abili, degli invalidi, con l'intendimento di recuperare e/o superare gli stati d'emarginazione e tutelare la famiglia, la vita umana, la maternità e l'infanzia, sostenendo i genitori nell'educazione dei figli, favorendo il diritto allo studio, la libertà di insegnamento e quella di educazione;
- g. la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme d'associazionismo e autogestione fra soggetti sociali;
- h. la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, costume e tradizioni locali; a tal fine il comune favorisce l'istituzione d'enti, organismi, associazioni culturali, ricreative, sportive anche mediante la creazione d'idonee strutture, servizi, impianti, garantendone il libero accesso.
- i. la valorizzazione e lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato e di cooperazione e no profit.

2. In base al principio di sussidiarietà, le finalità di cui al precedente comma sono perseguite anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 2 - Oggetto

1. Rientrano nelle materie oggetto di disciplina del presente Regolamento:

- ❖ i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni, in conformità a quanto previsto dallo Statuto Comunale;
- ❖ i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio, di contributi e di vantaggi economici di qualunque genere, denominati di seguito **benefici**, a favore di soggetti pubblici e privati, senza scopo di lucro, con o senza personalità giuridica, che secondo i principi dell'art. 118 della Costituzione Italiana, concorrono al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo precedente per la crescita della comunità locale e non sono finalizzati a promuovere l'immagine dell'amministrazione comunale.

2. La concessione dei benefici viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della propria autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del DPR 7 aprile 2000, n. 118 e successive modifiche, assicurando equità, imparzialità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior

impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità ed alla promozione del suo sviluppo.

3. L'erogazione di contributi non deve avere il carattere né i contenuti della sponsorizzazione di soggetti, attività, gruppi e simili.

Art. 3 - Osservanza

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabiliti dal presente regolamento, dalle direttive della Giunta Comunale e dalle disposizioni degli uffici, è condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di cui al precedente articolo.

2. La conformità delle procedure e dei provvedimenti alla presente disciplina deve risultare dagli atti adottati con espresso richiamo alle norme regolamentari.

Art. 4 – Esclusioni

Non ricadono nella disciplina del presente regolamento e, pertanto, seguono procedure autonome:

- ❖ i contributi economici resi a favore di persone fisiche
- ❖ i contributi economici erogati alle Parrocchie site nel territorio comunale
- ❖ le iniziative di carattere politico e sindacale
- ❖ le provvidenze erogate agli istituti scolastici di ogni ordine e grado in attuazione di funzioni delegate e della normativa sul diritto allo studio
- ❖ i trasferimenti finanziari per l'esercizio di servizi ed attività rientranti nelle competenze istituzionali del Comune e dallo stesso affidati a soggetti terzi per valutazioni di opportunità e/o convenienza socio-economica, tecnica e organizzativa;
- ❖ le quote associative dovute ad Enti o Associazioni a cui il Comune abbia aderito o intenda aderire;
- ❖ i contributi già disciplinati da una normativa specifica a livello comunitario, nazionale o regionale;
- ❖ i contributi derivanti dalla gestione di servizi ed interventi comunali affidati a terzi (es. gestione impianti sportivi) per i quali si provvede con apposita disciplina e sulla base dell'approvazione di specifiche convenzioni.

Art. 5 - Pubblica diffusione

Il Comune assicura la più ampia diffusione del presente Regolamento, anche mediante:

- a) la libera consultazione presso gli uffici e le unità organizzative comunali preposti alle procedure relative alle provvidenze previste dal regolamento;
- b) la pubblicazione degli atti suddetti nel sito internet del Comune.

Capo II - ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Art. 6 - Finalità generali

1. Al fine di riconoscere, valorizzare e favorire le libere forme associative e l'azione di Istituzioni e Enti pubblici e privati che operino, senza finalità di lucro, nel territorio di Campagna Lupia per il pubblico interesse e lo sviluppo della vita cittadina, è istituito ai sensi dello Statuto Comunale l'Albo delle Libere Forme Associate.

2. L'iscrizione all'Albo comporta il riconoscimento da parte del Comune delle caratteristiche di interesse sociale dell'Associazione, dell'Ente o dell'Istituzione e il valore della stessa ai fini della promozione della partecipazione alla vita sociale e culturale del paese.

3. L'Albo costituisce inoltre il registro ufficiale di associazioni, enti ed istituzioni che consente di concludere con il Comune accordi per una migliore e coordinata gestione dei servizi presenti sul territorio, di stabilire collaborazioni occasionali o continuative e di provvedere all'affidamento

diretto di servizi culturali e del tempo libero ad Associazioni o Fondazioni ai sensi e per quanto previsto all'art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 e all'art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

4. L'iscrizione all'Albo è condizione indispensabile per l'ammissibilità della richiesta di contributo annuale di cui al successivo art. 18. Consente inoltre di accedere alla richiesta di contributi ed ai benefici economici di cui al precedente art. 2, prescindendo dalla presentazione, nella circostanza di ogni nuova richiesta di collaborazione o contributo, dei documenti già presentati di cui all'art. 20.

Art. 7 - Sezioni dell'albo

1. L'Albo delle Associazioni è suddiviso nelle seguenti sezioni di intervento per raggiungimento delle finalità indicate nell'art. 1:

1. Attività e/o iniziative di carattere culturale, ricreativo e del tempo libero
2. Attività e/o iniziative educative e di sostegno alla funzione genitoriale; di aggregazione giovanile e/o della terza età
3. Attività e/o iniziative di carattere socio-assistenziale
4. Attività e/o iniziative volte alla tutela della salute e del benessere psicofisico
5. Attività e/o iniziative di promozione della pratica dello sport dilettantistico
6. Attività e/o iniziative di valorizzazione e diffusione dei valori storico-tradizionali
7. Attività e/o iniziative tese allo sviluppo economico e dell'occupazione
8. Attività e/o iniziative volte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio anche attraverso le tradizionali pratiche della pesca e dell'attività venatoria
9. Attività e/o iniziative volte alla conservazione e valorizzazione dei beni artistici, storici ed archeologici
10. Attività e/o iniziative umanitarie, di salvaguardia della pace, dei diritti umani; di impegno civile e di sviluppo della coscienza civica.

2. Ogni associazione può iscriversi in una sola sezione; nel caso che gli ambiti di intervento siano compresi in più sezioni chiederà l'iscrizione nella sezione di intervento prevalente; al solo fine di esplicitare la propria attività ai terzi, può indicare fino ad un massimo di altre tre sezioni in cui esercita i propri interventi, che saranno indicate nell'albo.

3. L'Albo delle Libere Forme associative è depositato presso l'Ufficio Comunale competente e può essere consultato da chiunque ne faccia richiesta oltre ad essere disponibile nel sito internet del Comune.

Art. 8 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. Sono considerate libere forme associative ai sensi della Legge 383/2000, della Legge 266/91 e delle norme vigenti in materia, tutti gli organismi liberamente costituiti che assicurino, attraverso il proprio statuto o atto costitutivo, le seguenti caratteristiche:

- assenza di scopo di lucro
- gratuità delle cariche associative
- perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento
- democraticità della struttura associativa nelle forme di partecipazione degli iscritti e delle modalità di decisione
- rispondenza degli scopi sociali ai valori e ai principi sanciti dalla Costituzione Italiana e dallo Statuto Comunale
- rappresentatività degli interessi dei cittadini del Comune di Campagna Lupia.

2. Ai fini della valorizzazione di tali forme associative il Comune di Campagna Lupia prescinde dalla forma giuridica da esse prescelta come più adeguata al perseguimento dei propri fini.

3. Le associazioni e gli organismi per richiedere l'iscrizione all'Albo devono avere sede o operare nel Comune di Campagna Lupia da almeno un anno, comprovata dalla data di approvazione dello Statuto o dell'atto costitutivo e da apposita documentazione a dimostrazione dell'esercizio dell'attività perseguita; tale periodo di tempo non viene richiesto nel caso di associazioni derivanti

dalla trasformazione, fusione, incorporazione ecc., di associazioni già iscritte all'Albo e per le quali viene richiesta la contestuale cancellazione, qualora tale circostanza risulti dallo Statuto o dall'atto costitutivo della nuova associazione.

4. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per poter accedere e mantenere l'iscrizione all'Albo comunale delle libere forme associative.

5. Non è consentita l'iscrizione all'Albo:

- ai partiti politici
- ai movimenti e le aggregazioni che abbiano presentato proprie liste alle elezioni politiche e/o a quelle amministrative
- alle associazioni sindacali, professionali e di categoria.

Art. 9 - Iscrizione all'Albo

1. Le Associazioni in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo indirizzano al Sindaco domanda di iscrizione all'Albo indicando il tipo di attività svolta e la sezione in cui vogliono essere iscritte, allegando i seguenti documenti:

- a) una copia dello Statuto o Atto costitutivo dell'Associazione, Ente o Istituzione dal quale risulti che l'Associazione non opera per fini di lucro, persegue finalità sociali e di pubblico interesse ed in cui si contempra l'eleggibilità delle cariche sociali;
- b) il nominativo del rappresentante legale e l'indirizzo della sede sociale;
- c) dichiarazione che il legale rappresentante del soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;
- d) attestazione, da parte del legale rappresentante, di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento o altre procedure concorsuali e della mancanza di condanne e/o procedimenti giudiziari in atto per delitti contro la Pubblica Amministrazione;
- e) una relazione sulle proprie attività con l'indicazione degli iscritti e del numero degli aderenti nonché delle caratteristiche dell'Associazione, Ente o Istituto;
- f) una copia del Bilancio preventivo e dell'ultimo Bilancio consuntivo, sottoscritto dal Presidente o legale rappresentante;
- g) una copia, se posseduta, del decreto di autorizzazione o di iscrizione al Registro Regionale del Volontariato oppure di affiliazione ad organismi quali CONI, Federazioni Sportive o altri organismi similari;
- h) copia del codice fiscale dell'Ente o Associazione e partita IVA, se richiesta, in base alla normativa vigente;
- i) eventuale ulteriore materiale informativo sull'attività dell'Ente o Associazione.

2. Con le medesime modalità vengono ammesse all'Albo, su espressa richiesta, Associazioni iscritte in altri registri previsti da Leggi Regionali o Nazionali, a condizione che abbiano una propria sede nel territorio di Campagna Lupia o vi svolgano la propria attività.

3. L'iscrizione è approvata con determinazione del Responsabile del Settore competente, previa verifica dei necessari presupposti, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Il provvedimento di iscrizione verrà comunicato per iscritto all'Associazione richiedente.

Art. 10 - Diniego

1. L'eventuale provvedimento di diniego sarà adeguatamente motivato e notificato all'Associazione interessata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Il Responsabile, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della domanda, nel caso in cui non sussistano le condizioni necessarie per l'iscrizione, comunica all'interessato l'intenzione di emanare un provvedimento di diniego all'iscrizione all'Albo, al fine di consentire la presentazione, entro il termine perentorio di dieci giorni, di eventuali osservazioni.

3. Il preavviso di rigetto dell'istanza interrompe il termine di trenta giorni, il quale ricomincerà a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, decorsi i dieci giorni. Il termine di trenta giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione documentale e sino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti. L'integrazione della documentazione dovrà, comunque, pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta.

4. Contro l'esclusione all'Albo è possibile presentare ricorso in opposizione al Sindaco entro trenta giorni dal ricevimento della notifica di esclusione, fermo restando il ricorso giurisdizionale nei termini previsti dalla legge.

Art. 11 - Revisione periodica dell'Albo e Comunicazione di variazioni e verifiche

1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti, in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, viene disposta una revisione biennale dell'Albo stesso, in previsione della quale le associazioni inviano al Comune una dichiarazione con la quale si attesta che l'atto costitutivo e lo statuto sono rimasti immutati.

2. Ogni modifica dell'atto costitutivo o dello statuto delle associazioni iscritte all'Albo deve essere comunicata al Comune entro quindici giorni dall'avvenuta variazione.

3. In ogni momento il Responsabile del Settore competente, su propria iniziativa o dietro richiesta di altro organo comunale, può richiedere alle associazioni iscritte all'Albo idonea documentazione attestante il permanere dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

Art. 12 - Cancellazione dall'Albo

1. Si procede alla cancellazione dall'Albo mediante determinazione del Responsabile del settore competente:

1. nel caso di scioglimento dell'associazione;
2. in caso di richiesta di cancellazione sottoscritta dal legale rappresentante;
3. qualora l'associazione iscritta all'Albo perda uno dei requisiti necessari;
4. mancata produzione della documentazione richiesta per il mantenimento dell'iscrizione di cui all'articolo precedente;
5. nel caso l'Associazione tenga un comportamento contrario a correttezza e moralità.

La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione di eventuali rapporti convenzionali in atto.

2. Nei casi in cui sussistano le condizioni per la cancellazione di cui ai punti 3, 4 e 5 il Responsabile comunica tempestivamente all'interessato l'intenzione di emanare un provvedimento di cancellazione, al fine di consentire la presentazione, entro il termine perentorio di dieci giorni, di eventuali osservazioni.

Il provvedimento di avvenuta cancellazione entro trenta giorni dalla presentazione delle osservazioni o dal decorso dei termini per la loro presentazione, viene notificato all'Associazione interessata attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro l'esclusione all'Albo è possibile presentare ricorso in opposizione al Sindaco entro trenta giorni dal ricevimento della notifica di cancellazione, fermo restando il ricorso giurisdizionale nei termini previsti dalla legge.

3. L'Associazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione può ripresentare domanda di iscrizione all'Albo decorsi almeno dodici mesi dalla data di notifica del provvedimento di cancellazione.

Capo III - IL PATROCINIO

Art. 13 – Patrocinio comunale

1. Il Patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e di apprezzamento del Comune di Campagna Lupia a iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità culturali, sociali, artistiche, scientifiche, sportive e turistiche.
2. Il Patrocinio viene concesso ad enti, associazioni, fondazioni e comitati; può essere concesso a soggetti privati solo per iniziative di rilevante interesse pubblico finalizzate alla valorizzazione del territorio anche in riferimento ai contenuti del successivo comma 4. del presente articolo.
3. Il conferimento del Patrocinio attribuisce al destinatario il diritto di citare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa, e di utilizzare il logo comunale accompagnandolo alla dicitura "con il Patrocinio del Comune di Campagna Lupia" e, su richiesta, il diritto all'inserimento dell'evento nel sito comunale (o nei diversi canali di informazione istituzionale del Comune).
4. Il conferimento del Patrocinio può comportare, su specifica richiesta, l'autorizzazione all'utilizzo del Logo Unesco relativo al Patrimonio mondiale del sito "Venezia e la sua Laguna", di cui si fregia il Comune di Campagna Lupia, unicamente per progetti ed attività o manifestazioni associati ai valori del sito; non può invece essere concesso per progetti, attività o manifestazioni (tipo concerti, sagre, ecc.) che pur realizzandosi all'interno del territorio comunale, non hanno come scopo principale quello di trasmettere i valori del sito con le finalità della Convenzione del Patrimonio mondiale e dei principi dell'Unesco.
4. La concessione del patrocinio comporta le facilitazioni previste dalla legge vigente in materia di imposta pubblicità e pubbliche affissioni.

Art. 14 - Richiesta di patrocinio

1. Il patrocinio del Comune per manifestazioni, iniziative, progetti deve essere richiesto dal soggetto organizzatore almeno 30 giorni prima della data della manifestazione.
2. La domanda deve contenere i dati completi dell'associazione o dell'ente richiedente, la data e la sede della manifestazione, il tipo di manifestazione, i relatori e i partecipanti, i contenuti e le finalità; deve recare la firma del rappresentante legale o di persona allo scopo designata e riconoscibile. Le richieste prive dei requisiti indicati non saranno prese in considerazione.
3. Il Patrocinio comunale e il logo concessi possono essere utilizzati solo per la manifestazione richiesta, e se questa verrà replicata ogni anno, dovrà essere sempre accompagnata da nuova domanda di patrocinio.

Art. 15 - Concessione del Patrocinio

1. Il patrocinio è concesso dal Sindaco con apposito formale provvedimento.
2. La concessione di patrocinio può essere accompagnata, su richiesta dei soggetti di cui all'art. 13 comma 2, ad esclusione dei soggetti privati, dalla concessione dell'uso a titolo gratuito, o a costi agevolati, di spazi di proprietà comunale necessari all'iniziativa e relativo utilizzo dei servizi comunali attinenti.
3. Le richieste di patrocinio accompagnate da richiesta di sostegno finanziario vengono considerate a tutti gli effetti richieste di contributi e come tali assoggettate alla disciplina di cui agli articoli seguenti.

Capo IV – BENEFICI ECONOMICI

Art. 16 - Tipologia dei benefici

1. I benefici di cui all'art. 2 possono essere erogati sotto forma di:
 - contributi economici ordinari a sostegno dell'attività annuale ricorrente di Enti e Associazioni iscritti all'Albo comunale delle libere forme associative
 - contributi economici straordinari a sostegno di singole manifestazioni, interventi o iniziative
 - concessione a tariffa agevolata o a titolo gratuito di immobili, aree, impianti, strutture e attrezzature/arredi comunali.
2. I benefici di cui sopra non sono alternativi ma possono essere concessi in forma cumulativa.
3. I contributi straordinari non possono riguardare iniziative già comprese nel programma annuale delle attività delle associazioni beneficiarie del contributo ordinario.

Art. 17 - Criteri per la concessione dei benefici

1. L'assegnazione dei benefici è effettuata sulla base dei seguenti criteri generali:
 - grado di rilevanza dell'attività svolta a carattere integrativo o complementare a quella dell'amministrazione comunale, in un'ottica di sussidiarietà, in coerenza con gli obiettivi programmatici dell'amministrazione;
 - rilevanza per la comunità delle iniziative proposte sotto il profilo sociale, educativo, aggregativo, culturale, artistico, sportivo, storico;
 - gratuità delle iniziative per la cittadinanza;
 - grado di coinvolgimento di altri "Enti" realizzato mediante raggruppamento fra le associazioni esistenti in un'ottica di messa in rete di risorse e competenze con particolare riguardo alle iniziative che prevedono il coinvolgimento, anche diretto, degli istituti scolastici;
 - numero degli associati residenti, del personale volontario impiegato e degli utenti raggiunti, presenza o meno di altri contributi o sponsorizzazioni di enti pubblici e/o privati
 - numero di iniziative per anno;
 - carattere delle iniziative proposte (comunale, sovracomunale, regionale, nazionale ecc.).
2. Nell'ambito delle somme stanziare la Giunta declina con proprio provvedimento i criteri sopra esposti specificandoli, graduandoli, quantificandoli e tempificandoli anche emanando eventuali specifiche direttive, in relazione ad uno o più campi di intervento di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

Art. 18 – Concessione del contributo annuale

1. La concessione di contributi annuali è finalizzata al sostegno del programma delle iniziative/attività annuale che i soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 6 prevedono di effettuare nel corso dell'anno a cui il contributo si riferisce.
2. Per le associazioni sportive o comunque per le associazioni che esplicano la propria attività secondo il calendario sportivo/scolastico (settembre/agosto) il contributo è riferito all'esercizio finanziario in cui si conclude l'attività annuale.
3. La Giunta Comunale stabilisce annualmente, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di Previsione dell'ente, con proprio atto, ai sensi dell'articolo precedente, la griglia di valutazione, sulla base della quale verranno assegnati i punteggi al fine dell'assegnazione dei contributi.
4. I contenuti del provvedimento di cui al punto precedente, sono resi noti con apposito avviso a cura dell'Ufficio competente pubblicato sul sito web comunale.
5. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dovranno essere presentate le richieste di contributo corredate di tutti gli elementi necessari all'applicazione della griglia di valutazione.
6. E' fatta salva la facoltà per l'amministrazione comunale di prendere in considerazione domande tardive laddove sussista adeguata e comprovata motivazione. L'accoglimento delle richieste tardive è approvato dalla Giunta con proprio provvedimento non oltre la data del definitivo assestamento di bilancio e comunque non oltre il 30 novembre.

7. Il provvedimento di assegnazione dei contributi da parte del responsabile dell'Ufficio competente viene adottato dopo l'assestamento del bilancio comunale ed il conseguente definitivo stanziamento delle risorse.

8. Per la liquidazione dei contributi annuali a sostegno della normale attività sociale gli enti e le associazioni assegnatarie, entro il 31 marzo dell'anno successivo dovranno presentare copia del conto consuntivo dell'attività annuale cui lo stesso contributo si riferisce e l'apposita rendicontazione delle spese sostenute.

9. I contributi erogati non potranno comunque essere superiori all'ammontare dell'eventuale disavanzo di bilancio rendicontato dall'associazione nell'anno di riferimento.

10. Non sono ammessi al piano di riparto di cui sopra i soggetti che non abbiano rendicontato l'impiego di benefici economici concessi in precedenza dall'Amministrazione Comunale.

Art. 19 – Contributo ordinario all'Associazione Pro Loco

In considerazione del riconoscimento normativo, sia a livello nazionale che da parte della Regione Veneto, del ruolo delle Pro Loco quali strumenti di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali delle località ove sorgono e di promozione dell'attività turistica e culturale, in parziale deroga alle modalità di assegnazione di cui ai punti 3 e 6 del precedente articolo, l'ammontare del contributo ordinario a sostegno dell'attività sociale dell'Associazione Pro Loco di Campagna Lupia è determinato annualmente dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento previa presentazione da parte della Pro Loco della richiesta di contributo di cui al comma 5 dell'art. precedente, corredata di tutta la documentazione prevista. Dopo la determinazione del contributo, su specifica richiesta dell'associazione stessa, il Responsabile del servizio competente può erogare un acconto non superiore al 50% dell'ammontare del contributo stesso. Per la liquidazione del saldo resta salvo quanto disposto dal precedente articolo.

Art. 20 – Concessione di contributi straordinari per specifiche manifestazioni ed iniziative

1. Fuori dei casi previsti dall'art. 18, è prevista l'erogazione di benefici straordinari ad enti, associazioni, fondazioni e comitati, anche non iscritti all'albo comunale delle libere forme associative, per concorrere alla realizzazione di attività o iniziative occasionali d'interesse per la comunità locale e ritenute meritevoli di sostegno sulla base dei criteri di cui all'art. 17. La decisione sull'opportunità di erogazione di tali ulteriori contributi è di esclusiva competenza della Giunta Comunale che decide, su istanza presentata dai richiedenti ai sensi del presente articolo, motivando sinteticamente le ragioni di accoglimento o di rigetto sulla base dei richiamati criteri di cui all'art. 17.

2. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'associazione od ente organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano, nonché gli oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che sono messi gratuitamente a disposizione dallo stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

3. Nelle richieste di contributo e nei rendiconti andranno altresì indicati tutti gli eventuali introiti derivanti da vendita di biglietti, sponsor, contributi da altre associazioni od enti, proventi vari.

4. Le istanze e le proposte per contributi straordinari devono essere presentate almeno 60 giorni prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto. Entro 30 giorni la Giunta Comunale è tenuta a dare formale risposta.

5. Le richieste, redatte senso apposito modello predisposto dall'ufficio competente, dovranno essere corredate da:

- a. copia dello statuto o dell'atto costitutivo dell'Ente o Associazione;
- b. bilancio di previsione dell'anno in corso e consuntivo dell'anno precedente;

- c. relazione illustrativa dell'iniziativa con l'indicazione della relativa data di svolgimento da cui emerga il contenuto e l'importanza della stessa sotto il profilo scientifico, culturale, sportivo, sociale e/o aggregativo;
- d. dichiarazione da cui risulti che l'iniziativa o l'attività non ha fini di lucro;
- e. il budget della manifestazione o iniziativa e l'indicazione dell'entità del contributo richiesto;
- f. dichiarazione da cui risulti se siano state richieste e/o assegnate per l'attività sovvenzioni o sponsorizzazioni, indicandone, in caso affermativo, il tipo e l'importo;
- g. idoneo materiale di informazione relativo in particolare al coinvolgimento promozionale e di immagine dell'attività proposta.
- h. dichiarazione che il legale rappresentante del soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;
- i. attestazione, da parte del legale rappresentante, di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento o altre procedure concorsuali e della mancanza di condanne e/o procedimenti giudiziari in atto per delitti contro la Pubblica Amministrazione;
- j. dichiarazione relativa alla posizione fiscale del soggetto richiedente
- k. modalità di accredito del contributo.

La documentazione di cui alla lettera *a*. non dovrà essere presentata se già in possesso dell'ufficio competente.

6. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare, controllare, nelle forme e nei modi che riterrà più opportuni, la regolarità delle operazioni per cui è stata fatta richiesta e concesso il contributo.

7. I contributi straordinari sono liquidati con le seguenti modalità:

-50% entro 60 giorni dall'esecutività delle delibera di concessione;

-50% previa presentazione del rendiconto della manifestazione, entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso. Il Rendiconto dovrà essere corredato da una breve relazione sui risultati dell'iniziativa.

8. Nel caso il rendiconto regolarmente documentato sia inferiore a quanto previsto o qualora risulti che il contributo concesso eccede il saldo tra le spese sostenute e le entrate realizzate dall'associazione, il Responsabile del Settore provvederà, senza necessità di ulteriore deliberazione della Giunta, a ridurre proporzionalmente il contributo o ad erogare una quota corrispondente al disavanzo accertato.

9. Nel caso in cui, successivamente alla erogazione del contributo nella misura del 50% del contributo concesso da parte dell'amministrazione, non dovesse più essere realizzato l'evento per il quale il contributo era stato richiesto, il soggetto richiedente dovrà restituire al Comune la somma percepita entro trenta giorni dalla data prevista per la manifestazione soppressa.

10. La mancata presentazione del rendiconto ovvero della relazione di cui comma 7, così come la mancata restituzione delle somme concesse a fronte di manifestazioni non svolte, comportano l'esclusione dell'interessato dalla concessione di qualsiasi beneficio futuro, salvo il diritto dell'amministrazione di agire in via coattiva per il recupero della somma erogata.

Art. 21 - Utilizzo di immobili, strutture, beni e servizi comunali

1. Laddove non sia diversamente previsto da appositi Regolamenti o da specifiche convenzioni, l'utilizzo gratuito o agevolato di immobili, strutture pubbliche, beni e/o servizi comunali da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

2. L'utilizzo di cui sopra potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione di contributi in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.

3. Il Comune può consentire l'uso di beni immobili o mobili da parte di Enti o sodalizi organizzati per lo svolgimento di attività a rilevanza sociale.

4. La richiesta di utilizzo gratuito o agevolato da parte delle associazioni iscritte all'Albo delle Libere Forme associative di immobili, strutture pubbliche, bei e/o servizi comunali deve essere presentata con le stesse modalità previste per la richiesta di contributo ordinario di cui all'art. 18.
5. La Giunta Comunale delibera sulle richieste tenendo conto dei criteri di cui all'art. 17, in quanto applicabili, pertanto la griglia di valutazione predisposta dalla Giunta comunale ai sensi dell'art. 18 dovrà prendere in considerazione anche il valore di dette concessioni, determinato dalla delibera annuale approvata dalla Giunta Comunale di approvazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale, al fine della valorizzazione finale del contributo annuo da erogare alle associazioni richiedenti.
7. L'uso a titolo gratuito ovvero agevolato di beni immobili, e mobili può comunque essere consentito solo previa sottoscrizione di apposito atto che garantisca l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di pubblica proprietà,
8. Restano valide le norme in materia stabilite in altri regolamenti purché compatibili con le presenti.

Art. 22 - Accordi di collaborazione

1. Al fine di un'efficiente ed efficace razionalizzazione delle risorse (anche umane) e delle competenze disponibili, il Comune può avvalersi della collaborazione eventualmente fornita da associazioni regolarmente iscritte nei registri di legge, enti, organizzazioni pubbliche e private, per la realizzazione di attività ed iniziative di propria competenza.
2. L'onere del Comune potrà consistere nell'erogazione di contributi economici e/o concessione di vantaggi economici sotto forma di utilizzo di locali, impianti, strutture, attrezzature di proprietà comunale e/o assunzione diretta di parte delle spese.
3. L'assegnazione è deliberata con atto motivato della Giunta Comunale, l'erogazione è disposta dal Responsabile del Settore competente per materia oggetto del rapporto, alle condizioni indicate nel provvedimento di Giunta.

Art. 23 - Convenzioni

1. Qualora per iniziative o attività particolarmente complesse risulti opportuno disciplinare il rapporto tra le parti in ordine agli impegni vicendevolmente assunti, la concessione di benefici deve essere accompagnata dalla stipula di apposita convenzione, nel rispetto della normativa vigente.
2. Salvo diversa disposizione, da motivarsi a termini di legge o per ragioni di opportunità e pubblico interesse, la durata delle convenzioni è compresa tra uno e tre anni.

Art. 24 - Condizioni generali che regolano gli interventi del Comune

1. Tutte le richieste di contributi e le richieste di patrocinio, a pena di esclusione, dovranno essere redatte negli appositi moduli predisposti dall'ufficio competente e resi disponibili nel sito web comunale. Per la liquidazione dei contributi l'ufficio competente richiederà le dichiarazioni fiscali necessarie a norma di legge.
2. L'intervento del Comune non può essere concesso per eventuali maggiori spese impreviste che si verificano per le manifestazioni ed iniziative organizzate dai soggetti di cui all'art. 20, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie delle associazioni richiedenti il contributo di cui all'art. 18.
3. Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone, enti pubblici o privati, associazioni, fondazioni o comitati nei confronti di soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
4. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di

chiarimenti, può sospendere l'erogazione del contributo e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca o chiederne la restituzione.

5. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

6. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di immobili, impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili, effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune.

Art. 25 - Pubblicizzazione degli interventi del Comune

Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi per l'espletamento della loro attività sociale ovvero per la realizzazione di manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali le realizzano o le manifestano all'esterno, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Art. 26- Misure per la trasparenza dell'azione amministrativa

A norma di legge, il Comune provvede a rendere nota la concessione di contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.

Capo V - NORME FINALI

Art. 27 – Modulistica

La modulistica per l'espletamento dei procedimenti previsti nel presente Regolamento sarà approvata con provvedimento del Responsabile del Servizio competente e pubblicata nel sito comunale.

Art. 28 - Entrata in vigore e norma finale

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione.

2. Il presente regolamento, dal momento dell'entrata in vigore, sostituisce il precedente regolamento sulla concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e privati, approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 2005 ed ogni altra norma regolamentare non compatibile.

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Oggetto
- Art. 3 Osservanza
- Art. 4 Esclusioni
- Art. 5 Pubblica diffusione

CAPO II - ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

- Art. 6 Finalità generali
- Art. 7 Sezioni dell'albo
- Art. 8 Requisiti per l'iscrizione all'albo
- Art. 9 Iscrizioni all'albo
- Art. 10 Diniego
- Art. 11 Revisione periodica dell'Albo e Comunicazione di variazioni e verifiche
- Art. 12 Cancellazione dall'Albo

CAPO III – IL PATROCINIO

- Art. 13 Patrocinio comunale
- Art. 14 Richiesta di patrocinio
- Art. 15 Concessione del patrocinio

CAPO IV – BENEFICI ECONOMICI.....

- Art. 16 Tipologia dei benefici
- Art. 17 Criteri per la concessione dei benefici
- Art. 18 Concessione del contributo annuale
- Art. 19 Contributo ordinario all'Associazione Pro Loco
- Art. 20 Concessione del contributo per specifiche manifestazioni ed iniziative
- Art. 21 Utilizzo di immobili, strutture, beni e servizi comunali
- Art. 22 Accordi di collaborazione
- Art. 23 Convenzioni
- Art. 24 Condizioni generali che regolano gli interventi del Comune
- Art. 25 Pubblicizzazione degli interventi del Comune
- Art. 26 Misure per la trasparenza dell'azione amministrativa

CAPO V – NORME FINALI.....

- Art. 27 Modulistica
- Art. 28 Entrata in vigore e norma finale